

## STATUTO DELLA FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ LOCALE

### Art.1 - Denominazione e sede

È costituita una fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la denominazione:

"Fondazione della Comunità Bergamasca ONLUS"

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La fondazione ha sede in Bergamo.

### Art. 2 - Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della provincia di Bergamo.

La Fondazione si propone di svolgere attività di erogazione ovvero beneficenza e di pubblica utilità ed in particolare di:

a) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza per finanziamento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della ricerca scientifica ed altre finalità volte a migliorare la qualità della vita della

comunità Bergamasca.

b) promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità.

É fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse dalla beneficenza e da quelle di solidarietà sociale nonché di pubblica utilità. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrative purché nei limiti consentiti dalla legge.

#### Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione é costituito dai beni conferiti dal fondatore e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

É fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

#### Art.4 - Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.3;

- di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- delle entrate derivanti da eventuali attività connesse.

#### Art.5 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

#### Art.6 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori determinandone le attribuzioni.

Il Presidente é nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le

autorità e le pubbliche amministrazioni;

c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

d) esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 10 lettera m);

e) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo, entro trenta giorni dalla sua assunzione, a ratifica del Comitato Esecutivo che, alla prima riunione successiva riferirà al Consiglio di Amministrazione.

#### Art.7 - Vice Presidenti

I due Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il più anziano d'età dei Vice Presidenti, ed in sua assenza l'altro Vicepresidente, fanno le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri.

La firma di un Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### Art.8 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione é composto da undici a diciannove membri nominati da un Comitato di Nomina che opererà sulla base di un regolamento approvato dal Consiglio stesso. Il Comitato di Nomina é composto, in quanto operanti, dalle seguenti autorità o da persone da esse delegate:

\* Prefetto della Provincia di Bergamo;

\* Presidente della Provincia di Bergamo;

\* Vicario Generale Diocesi di Bergamo;

\* Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e  
Agricoltura della Provincia di Bergamo;

\* Sindaco della Città di Bergamo;

\* Rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio delle  
Province Lombarde.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica  
cinque esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio con-  
suntivo dell'ultimo esercizio.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere con-  
fermati.

Qualora venga meno un componente, il Consiglio di Amministra-  
zione provvede alla cooptazione di un nuovo Consigliere la cui  
nomina deve essere ratificata dal Comitato di nomina. Il nuovo  
membro dura in carica fino a scadenza dell'intero Consiglio.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono  
svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese soste-  
nute e preventivamente approvate dal consiglio stesso.

#### Art.9 - Decadenza e Esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla cari-  
ca dopo tre assenze ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

\* il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti

emanati;

\* l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della fondazione.

\* l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;

\* l'essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 Cod.Civ.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Comitato di Nomina previsto dall'art. 8 del presente statuto.

Contro tale decisione é possibile ricorrere di fronte al Collegio dei Proviviri che delibera in via definitiva.

#### Art.10 - Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e inoltre di:

a) eleggere il Presidente, i Vice Presidenti e nominare i membri del Comitato Esecutivo;

b) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di altri comitati composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;

c) deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;

d) deliberare eventuali modifiche dello statuto su proposta del Comitato Esecutivo;

e) deliberare l'estinzione della fondazione e la devoluzione del patrimonio;

f) redigere ed approvare entro il mese di gennaio il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;

- g) stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio dell'ente, finanziare progetti d'utilità sociale, coprire le spese operative della Fondazione;
- h) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- i) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- j) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione;
- k) approvare eventuali regolamenti interni;
- l) nominare il Segretario Generale della Fondazione;
- m) conferire deleghe su materie particolari.

#### Art.11 - Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio é convocato dal Presidente mediante messaggio di posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in casi di urgenza, da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima; tale convocazione deve avvenire con modalità che consentano la prova della ricezione da parte del destinatario.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'ente occorre il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni previste dal successivo articolo 17.

#### Art.12 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti e da cinque membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo si occupa della ordinaria amministrazione su delega del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio delle corrispondenti attività economiche nell'ambito delle direttive e delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Comitato esecutivo sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario ovvero su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante messaggio



di posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima dell'adunanza o, in casi di urgenza, da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima; tale convocazione deve avvenire con modalità che consentano la prova della ricezione da parte del destinatario.

Le deliberazioni devono essere presa a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza di almeno quattro membri.

Le adunanze del Comitato Esecutivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni previste dal successivo articolo 17.

#### Art.13 - Segretario Generale

Il Segretario Generale é nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli collabora:

- alla preparazione dei programmi di attività della fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario inoltre cura la gestione dei programmi di attività della fondazione ed é responsabile del buon andamento della amministrazione.

Partecipa alle sedute degli organi della fondazione con voto consultivo.

#### Art.14 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori é composto di tre membri effettivi e due supplenti designati dal Comitato di Nomina di cui all'art. 8 tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

Il Collegio é presieduto da un Presidente eletto tra i suoi membri dagli stessi.

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art.15 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri é composto di tre membri designati dal Comitato di Nomina di cui all'art. 8 e durano in carica cinque esercizi.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che sorgessero tra gli organi della Fondazione,

tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme, deliberare quale organo d'appello circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà de bono et aequo senza formalità di procedura.

La carica é gratuita, salvo i rimborsi spese preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art.16 - Libri verbali

I verbali delle deliberazioni del consiglio e dei comitati devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio o del Comitato e dal Segretario.

I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.

#### Art.17 - Principi disciplinanti riunioni

in audio o video conferenza

Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria) i termini e le modalità di collegamento dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

#### Art.18 - Bilancio

L'esercizio della fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato Esecutivo dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Comitato Esecutivo dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre entro trenta giorni all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

#### Art.19 - Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse

Durante la vita della fondazione é fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### Art.20 - Estinzione

In caso di estinzione della fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, preferibilmente nella provincia di Bergamo, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art.21 - Norme residuali

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del codice civile in tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive emanande in materia ONLUS.